SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

53º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 MARZO 1999

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3785) ***Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1º aprile 1981, n. 121***

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 5
BESOSTRI *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 4
D'ALESSANDRO PRISCO *(Dem. Sin.-l'Ulivo), relatrice alla Commissione* 3
LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per l'interno* 4

DL 1233

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 16,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3785) ***Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1º aprile 1981, n. 121***

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3785, sospesa nella seduta del 16 marzo e rinviata il 24 marzo.

Invito la relatirce ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenamenti presentati, di cui do lettura.

Al comma 1, dopo le parole: «nei limiti delle dotazioni organiche del medesimo personale come», *inserire la seguente*: «complessivamente».

1.6 VILLONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per assicurare la copertura delle vacanze nella dotazione organica della qualifica di vice commissario del personale della polizia di Stato, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso a centocinquantotto posti di vice commissario indetto con decreto del Ministro dell'interno del 16 giugno 1997, fino ad esaurimento della stessa».

1.5 MUNDI, PAPPALARDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per assicurare la copertura delle vacanze nella dotazione organica della qualifica di vice commissario del personale della polizia di Stato, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso a centocinquantotto posti di vice commissario indetto con decreto del Ministro dell'interno del 16 giugno 1997, facendo decorrere la nomina, a tutti gli effetti, dalla data di inizio del corso di formazione previsto dall'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85».

1.1 MARCHETTI

1.2 (Identico all'em. 1.1) LISI

1.3 (Identico all'em. 1.1) GASPERINI

1.4 (Identico all'em. 1.1) PASTORE, SCHIFANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le medesime esigenze e con le stesse modalità stabilite al comma 1, sono coperti i posti di personale dell'Amministrazione civile dell'Interno vacanti a seguito dei trasferimenti disposti ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, non applicandosi nella fattispecie il comma 4-*bis*, lettera *d)*, dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di variazione delle dotazioni organiche».

1.7 VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-***bis.***

1. All'articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: 'Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico"».

1.0.1 BESOSTRI

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice alla Commissione.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.6 e 1.7. Gli emendamenti 1.5, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, non sono contrari in linea di massima alle norme generali; ritengo tuttavia opportuno conoscere il parere del Governo, ai fini dell'obiettivo che si pone il provvedimento di legge in esame. Pertanto, mi rimetto alla valutazione del rappresentante del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1, reputo necessario un chiarimento, perchè esso tende a modificare una legge molto recente, ossia la legge 23 novembre 1998, n. 407, riguardante le provvidenze degli eredi delle vittime del terrorismo.

Tale emendamento – a mio giudizio – determina una sorta di limitazione all'applicazione di quanto disposto dall'articolo 1 di tale legge, dal momento che si parla di assunzioni per chiamata diretta previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo, mentre nella legge non sono previsti limiti di livelli; si dovrebbe quindi intendere che la norma si applica per carenza di assunzioni per qualunque livello retributivo. Se così non è, è opportuno un chiarimento.

Pertanto, mi riservo di esprimere un parere sull'emendamento 1.0.1.

BESOSTRI. Allo scopo di chiarire la portata della correzione proposta alla legge n. 407, presento una riformulazione dell'emendamento 1.0.1, che è la seguente:

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-***bis.***

1. All'articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico"».

1.0.1 (Nuovo testo) BESOSTRI

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.6 e 1.7. Esprime, invece, parere negativo sugli emendamenti 1.5, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 per la seguente ragione.

I concorsi erano stati banditi all'interno del Dipartimento della pubblica sicurezza proprio per consentire l'accesso al grado superiore del personale in possesso del titolo di studio necessario. Quindi, l'ammissione può essere garantita solo a chi ha vinto il concorso e non invece a coloro

che sono risultati idonei. Ciò, infatti, può essere consentito da altri concorsi sia per una ragione di carattere generale, la quale risponde a leggi già in vigore, sia per una ragione sostanziale, nel senso cioè che la norma risalente all'articolo 7 della legge 28 marzo 1997 (reca la disciplina delle procedure di reclutamento straordinario dei commissari, dei direttori e dei tecnici della polizia di Stato) sarebbe altrimenti di fatto violata. Tale norma non solo ha stabilito il limite massimo dei posti da conferire, che è pari al 50 per cento di quelli disponibili alla data del 31 agosto 1996, ma ha anche previsto, sempre nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, altri concorsi straordinari riservati al personale della polizia di Stato, da bandire nel quinquennio successivo.

Questa è la ragione per la quale il Governo esprime un parere contrario su tali emendamenti.

Per quanto riguarda invece il nuovo testo dell'emendamento 1.0.1, il Governo ritiene di esprimere parere favorevole, perchè si tratta di una disposizione che mira a rendere operativo quanto previsto dalla legge n. 407 del 1998 in favore dei familiari delle vittime del terrorismo. L'ulteriore aggiunta apportata – a mio giudizio – rende l'emendamento ancora più efficace perchè, in base sempre ai criteri di carattere generale, si afferma che le assunzioni devono essere, per i gradi previsti, corredate da un esame di idoneità e questo rende concreta l'applicazione della legge.

Pertanto, devo dire che, con queste opportune modifiche, l'emendamento del senatore Besostri può essere senz'altro accettato.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. GIANCARLO STAFFA